Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°332 CSAT 23 del 20 MARZO 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. A.B. sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 20 marzo 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 84/A
ENNA CALCIO (EN) – richiesta atti gara campionato promozione, girone "D": Enna calcio/Sporting Eubea del 04/02/2018.

La società Enna Calcio ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con mail del 08/02/2018 –ore 09:40, al fine della proposizione di appello avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure a carico di tesserati della società, senza tuttavia fare successivamente pervenire i motivi di appello nei termini di cui agli articoli 36 comma 2 e 46 comma 4 del C.G.S.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata pari a € 130,00=

Procedimento 95/A
A.S.D. SPORTING TRECASTAGNI F.C. (CT) – richiesta atti gara campionato Allievi Provinciali Catania: Sporting Trecastagni/Real Pirandello del 18/02/2018.

La società A.S.D. Sporting Trecastagni F.C. ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con mail del 23/02/2018 –ore 12:24, al fine della proposizione di appello avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure a carico di tesserati della società, senza tuttavia fare successivamente pervenire i motivi di appello nei termini di cui agli articoli 36 comma 2 e 46 comma 4 del C.G.S.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata pari a € 62,00=

Procedimento 97/A
U.S.D. PRO FAVARA (AG) avverso ammenda di € 500,00 ed avverso inibizione fino al 25/06/2018 a carico del dirigente sig. Pasqualino Capodici.
Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Pro Favara/ Mazara Calcio del 25/02/2018.
C.U. 304 del 28/02/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'U.S.D. Pro Favara impugna le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, come in epigrafe riportate, sostenendo, in buona sintesi, che l'ammenda e l'inibizione a carico del proprio dirigente non sono altro che delle personali

valutazione di uno dei due C.C. atteso che nulla viene riferito su quanto descritto da questi dagli ufficiali di gara e dall'altro C.C. presente, ragion per cui chiede che le sanzioni vengano revocate.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara ed in particolare il referto di gara redatto dall'arbitro ed il relativo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati in occasione di una gara, rileva che al termine del 1° t. nel tunnel che porta negli spogliatoi il dirigente responsabile del Pro Favara sig. Pasqualino Capodici si *"scontra"* con il calciatore n.12 del Mazara nei cui confronti proferiva la seguente frase:" *t'ammazzo pezzo di niuro",* ragion per cui lo stesso veniva allontanato all'inizio del secondo tempo.
Quanto riferito dall'arbitro nel suo referto e nel conseguente supplemento trova conferma nel rapporto redatto da uno dei due Commissari di Campo designati.
Per quanto attiene il comportamento del pubblico nulla viene rilevato dagli ufficiali di gara che lo reputano normale come normale lo reputa uno dei due Commissari di Campo.
Viceversa il secondo Commissario di Campo in ordine al comportamento del pubblico, riferisce che al 38' del 1° t. sostenitori del Pro Favara intonavano un coro consistito nel gridare *"buuuuuu"* all'indirizzo del calciatore n.7 del Mazara, atleta questo di colore.
Lo stesso Commissario di Campo riferisce che al termine del 1° t., mentre gli ufficiali di gara erano ancora sul terreno di gioco, alcuni calciatori e dirigenti del Pro Favara scatenavano, con i loro atteggiamenti intimidatori nei confronti degli avversari, una rissa che veniva, però, prontamente sedata dalle forze dell'ordine e dal servizio d'ordine predisposto dalla società.
In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la sanzione inflitta al sig. Pasqualino Capodici in quanto la frase minacciosa nei confronti del calciatore avversario, già grave di per sé, risulta aggravata da un comportamento discriminatorio facendo essa riferimento, in maniera del tutto gratuita, al colore della pelle del calciatore avversario, né la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, può essere diminuita essendo stata inflitta nel minimo edittale previsto dal comma 2 dell'art. 11 del C.G.S.
Per quando riguarda la sanzione dell'ammenda questa Corte ritiene che il comportamento del pubblico assunto al 38' del 1° t. nei confronti di un calciatore di colore del Mazara non possa essere qualificato come razzista.
Infatti il coro descritto dal C.C. non contiene frasi ma solo una monosillaba del tutto generica ed anonima che viene spesso intonata dalle tifoserie per dissentire o contestare un comportamento antisportivo assunto da un calciatore avversario.
Essa può però assumere un significato discriminatorio solo ove venga reiterata sistematicamente ogni qualvolta un calciatore di colore si trovi a partecipare all'azione di gioco.
Orbene nel caso in concreto e per quello che ci riguarda, ed esaminando gli atti ufficiali, si rileva che il calciatore oggetto del coro, così come riferito da uno dei due Commissari di Campo, risulta essere stato sostituito al 40' del 2° t. cioè quasi al termine della gara, mentre il singolo episodio che lo ha visto protagonista delle attenzioni del pubblico è avvenuto al 38' del 1° t., per cui secondo il criterio di valutazione "del più probabile che non" quanto riferito dal C.C. appare riferirsi, in assenza di una reiterazione del coro, ad un presumibile comportamento assunto dal predetto calciatore e ritenuto come antisportivo dalla tifoseria piuttosto che al colore della sua pelle.
Di contro la odierna reclamante deve, comunque rispondere oggettivamente, della rissa causata dai propri tesserati al termine del 1° t., per cui la stessa deve essere sanzionata con una ammenda come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale riforma dell'impugnato provvedimento, ridetermina l'ammenda a carico della Soc. Pro Favara in € 200,00 dovendosi escludere la fattispecie di cui all'art. 11 C.G.S., confermando nel resto l'impugnato provvedimento.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

Procedimento 100/A
A.S.D. PIANO TAVOLA CALCIO (CT) Avverso delibera ripetizione gara.
Campionato 2^ Cat. Girone "E" Gara: Catania F.C./Piano Tavola del 04/02/2018.
C.U. n.308 del 02/03/2018.

Con rituale e tempestivo reclamo l'A.S.D. Piano Tavola Calcio impugna la decisone assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che l'arbitro avrebbe correttamente applicato le norme regolamentari in relazione ai comportamenti dapprima minacciosi e poi addirittura violenti assunti nei suoi confronti dai tesserati della consorella.
La reclamante lamenta, altresì, che nel corso della gara la Soc. Catania F.C. avrebbe schierato il calciatore Cannizzaro Luca Concetto che non vi aveva titolo in quanto non avrebbe scontato per intero una squalifica inflittagli al termine della stagione sportiva 2016/17. Per tali motivi chiede, in accoglimento del presente gravame, che venga assegnata gara perduta alla società Catania F.C. la quale a sua volta resiste con controdeduzioni chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi del comma 6 dell'art. 46 del C.G.S., il capo di gravame relativo alla presunta posizione irregolare del calciatore Cannizzaro Luca in quanto sono trascorsi oltre sette giorni dalla disputa della gara, e ciò senza sottacere che da una verifica effettuata da questo ufficio il predetto aveva pieno titolo a partecipare alla gara in questione per avere scontato alla data del 04/02/2018 le residue quattro gare di squalifica.
Parimenti inammissibile risulta la produzione fotografica perché oltre che tardivamente prodotta non rientra, comunque, nelle fattispecie previste dal comma 1.2 dell'articolo 35 del C.G.S.
Nel merito il gravame risulta infondato atteso che quanto riferito dalla reclamante circa i comportamenti prima minacciosi e poi violenti in danno del direttore di gara assunti da alcuni tesserati della Soc. Catania F.C. non risultano né dagli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e del C.C.) né dalla successiva relazione redatta dalla Procura Federale su specifica richiesta del Giudice Territoriale.
Peraltro è pienamente condivisa da questa Corte, e pertanto va confermata, la lunga ed articolata decisione del giudice di prime cure che ha fatto corretto uso dei poteri conferitigli dal Codice di Giustizia Sportiva stante l'evidente errore tecnico commesso dal direttore di gara il quale, in assenza di qualsiasi causa giustificativa, ha omesso di assumere i dovuti provvedimenti disciplinari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame perché in parte inammissibile ed in parte infondato.
Per l'effetto dispone l'addebito della tassa reclamo, pari a € 130,00, non versata.
Si dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, per le eventuali determinazioni in ordine alla partecipazione a gare del calciatore Cannizzaro Luca Concetto, seppure in pendenza di squalifica, ed in relazione ai denunciati comportamenti violenti in danno dell'arbitro da parte della reclamante.

Procedimento 101/A
A.S.D. CUS UNIME (ME) Avverso squalifica calciatore Sig. Bombaci Marco fino al

28/02/2019.
Campionato Terza Categoria (Del. Prov. Messina) – Gara Cus Unime Asd/Asd Real Zancle del 24/02/2018 – CC.UU. Del. Prov. Messina nn. 53 dell'01/03/2018 e 54 del 05/03/2018.

Con appello ritualmente proposto, la società Cus Unime impugna la sanzione indicata in epigrafe, lamentando l'eccessiva afflittività della stessa, rispetto alla reale offensività della condotta posta in essere dal proprio tesserato, al quale si imputa, in occasione dell'espulsione comminatagli dal direttore di gara, di avere sputato volontariamente nei confronti dell'arbitro, attingendolo al polpaccio.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Ciò premesso, dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che il sig. Bombaci Marco, al minuto 11° del secondo tempo, veniva espulso dal terreno di gioco per somma di ammonizioni; in tale frangente, riferisce l'arbitro che, "*uscendo dal campo*", il medesimo calciatore *"sputava volontariamente sul polpaccio*" del direttore di gara, mentre lo stesso era di spalle.
In relazione a tali condotte, pertanto, il Collegio rileva che il proposto gravame può trovare un parziale accoglimento, in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio inflitto.
La sussistenza della condotta sanzionata, infatti, è assolutamente pacifica, così come non sussistono dubbi in ordine alla riconducibilità del gesto nel novero delle condotte assimilate alla violenza in danno di ufficiali di gara, così come previsto dal regolamento del Gioco del Calcio..
Merita tuttavia di essere rimeditata l'effettiva quantificazione della squalifica irrogata, in ragione delle specifiche circostanze che hanno caratterizzato l'operato del Bombaci.
Quest'ultimo, infatti, ha posto in essere una condotta fuor di dubbio spregevole, ancorché la stessa sia risultata del tutto occasionale, realizzata ed eseguita in unico contesto, e non accompagnata da ulteriori conseguenze.
La stessa modalità offensiva, caratterizzata dall'avere attinto il direttore di gara al polpaccio, denota inoltre una non particolare intensità della condotta.
In relazione all'elemento soggettivo, infine, se è certa la configurabilità del dolo (avendo il direttore di gara utilizzato l'avverbio "*volontariamente*"), può ragionevolmente evincersi dai concreti accadimenti che lo stesso sia qualificabile come "dolo d'impeto", alla stregua della prevalente giurisprudenza penale di legittimità, con conseguente affievolimento del concreto giudizio di rimproverabilità della condotta posta in essere.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica irrogata al calciatore Bombaci Marco fino a tutto il 31/10/2018.
La presente sanzione non determina l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative di cui al C.U. 104/A del 2014.
Senza addebito della tassa reclamo, non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 20 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI